



COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 21/02/2018

OGGETTO:

IMU (Imposta municipale sugli immobili) anno 2018. Conferma aliquote.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore 14:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ICARDI LUIGI GENESIO	Sindaco	X	
AMERIO CRISTIANO	Consigliere	X	
BARBERO MAURIZIO	Consigliere	X	
BERUTTI ROBERTO	Consigliere	X	
BOCCHINO FRANCESCO	Consigliere	X	
CAPRA LAURA MARIA CRISTINA	Consigliere	X	
GIACHINO CRISTIAN	Consigliere	X	
MAMONE GABRIELE	Consigliere		X
REVELLO GIANNI	Consigliere	X	
BERTELLI ANDREA	Consigliere	X	
BARBERO MARINELLA	Consigliere	X	
BIELLO MARCO	Consigliere	X	
CANE ALDO	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario comunale **Dott.ssa Carla BUE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ICARDI LUIGI GENESIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, istituiscono l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre:

- del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): *"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno 27 novembre 2017 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

VISTA la legge 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018)

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 in data odierna con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018;
- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 e 4 in data odierna con le quali sono stati approvati il piano finanziario e Piano Tariffario della TARI (Tributo servizio rifiuti) per l'anno 2018;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2017 nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, non modificare le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU";

RITENUTO opportuno confermare le aliquote per l'anno 2018 nella seguente misure:

- **ALIQUOTA 5,00** per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,00 PER MILLE somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille)
- **ALIQUOTA 9,50** per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,00 (AZZERATA) somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille)
- **ALIQUOTA 7,60** per mille (terreni agricoli) (aliquota massima IMU 10,6 per mille – esclusi dalla TASI) somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille); *nel Comune di Santo Stefano Belbo i terreni agricoli sono esenti IMU essendo il Comune riportato quale Comune montano nella Circolare Giugno/1993;*
- **ALIQUOTA 9,50** per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,00 (AZZERATA) somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille)

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art . 49 del TUEL da parte del Responsabile del servizio;

Il Sindaco ribadisce le motivazioni già illustrate nelle precedenti deliberazioni assunte in data odierna; fa presente che il 50% del gettito dei fabbricati produttivi (categoria D) va allo Stato e questo è un forte danno per il Comune. Bertelli chiede se sia possibile diminuire, pertanto, l'aliquota IMU sui fabbricati ma il Sindaco replica che ciò non è possibile e che allo stato attuale è soltanto auspicabile. Il Sindaco fa presente inoltre che, per un errore di valutazione in merito agli edifici scolastici, questo Comune ha ricevuto 30.000 euro in meno del previsto e che lo Stato, pur riconoscendo l'errore, non ha provveduto al relativo versamento.

CON votazione unanime effettuata per alzata di mano ed accertata dal Sindaco

DELIBERA

DI CONFERMARE, per le premesse motivazioni, le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” per l'anno 2018:

- **ALIQUOTA 5,00 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,00 per mille somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille)
- **ALIQUOTA 9,50 per mille** (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0.00 (azzerata) somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille)
- **ALIQUOTA 7,60 per mille** (terreni agricoli) (aliquota massima IMU 10,6 per mille – esclusi dalla TASI) somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille)

- **ALIQUOTA 9,50** per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0.00 (azzerata) somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille)

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; Comma adeguato con d.l. 6/3/2014 n. 16 art.1 che prevede un adeguamento in previsioni di detrazione pari allo 0.8 per mille.

DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" nel corso dell'anno 2018:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 A/8 A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018.

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/09/2012;

DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, CON votazione unanime effettuata per alzata di mano ed accertata dal Sindaco

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 67.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente
ICARDI LUIGI GENESIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Carla BUE